

PIANO DEBITI  
LA SOLUZIONE AL SOVRAINDEBITAMENTO  
N° 8 / [redacted] Reg. Dec.  
N° 13 / [redacted] Reg. Sov.  
N° 2390 / [redacted] C. Cr.  
N° 121 / [redacted] Rep.



TRIBUNALE DI PISTOIA  
UFFICIO FALLIMENTARE

N. 13 [redacted] Reg. proc. di sovraindebitamento

Oggetto: decreto di apertura della liquidazione nella procedura ex art. 14-ter L. 3/2012  
richiesta da [redacted]  
[redacted]  
procedimento camerale N. 13/2021 R.G. Sovraindebitamento.

Il dott. [redacted], in funzione di Giudice delegato alle procedure di  
sovraindebitamento ex L. 3/2012,  
vista la domanda di liquidazione ex art. 14-ter L. 3/2012 presentata da [redacted] e  
l'integrazione depositata il [redacted]  
letti gli atti,  
ritenuta la propria competenza ex art. 9, comma 1, l. 3/2012 in ragione del luogo di  
residenza della sig.ra [redacted].  
rileva quanto segue.

Il soggetto richiedente è persona fisica in stato di sovraindebitamento ex art. 6, co. 2 L.  
3/12, come si ricava dalla relazione particolareggiata redatta dall'O.C.C. dott.ssa [redacted]  
[redacted], e la domanda è fornita del corredo documentale di cui all'art. 9 commi 2 e  
art. 14-ter comma 3.

La ricorrente ha una esposizione debitoria complessiva di circa 279.000,00 euro, è  
separata dal marito, è madre di un figlio minorenni (nato nel 2006) con lei convivente.  
Svolge attività di lavoro dipendente ed ha allegato di percepire una retribuzione  
mensile, al netto delle imposte, di euro 1.384,00 su tredici mensilità. Il marito separato  
corrisponde alla ricorrente, a titolo di mantenimento del figlio, la somma mensile di  
euro 300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.



La sig.ra [REDACTED] è proprietaria di un immobile, acquistato in comproprietà con il marito; l'immobile – soggetto ad esecuzione forzata su istanza del creditore ipotecario – è stato stimato euro 192.000,00. La ricorrente è proprietaria, inoltre, di una vettura immatricolata nel 2003, del valore stimato di euro 200,00.

La sig.ra [REDACTED] non ha oneri locativi, abitando con il compagno in un immobile di proprietà di quest'ultimo.

La ricorrente, assumendo spese mensili di sostentamento di euro 1.430,00, offre ai creditori, oltre il prezzo di realizzo dell'immobile per la quota di sua proprietà, la somma mensile di euro di euro 250,00 per 48 mensilità e la tredicesima mensilità per i quattro anni di durata della liquidazione.

§§§

Ciò premesso, sussiste certamente la situazione di sovraindebitamento poiché il patrimonio ed il reddito, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

E' stata allegata una relazione particolareggiata del professionista nominato a svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi, dott.ssa [REDACTED], contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni, il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; - dalla relazione si ricava l'assenza di atti del debitore impugnati dai creditori; - la relazione dell'OCC è completa, esaustiva e contiene elementi utili in relazione all'istituto di cui all'art. 14 ter l. 3/2012.

Non si ravvisano condizioni di inammissibilità ex art. 7, co. 2, l. 3/2012 ed in particolare deve escludersi che la sig.ra [REDACTED] sia soggetto o assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle della citata legge.

Inoltre, come chiaramente desumibile dall'art. 14 *terdecies*, secondo comma lett. *a)* e *b)*, l'imputabilità del sovraindebitamento del debitore ad un ricorso al credito colposo e/o sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali al pari del compimento di atti di frode nel quinquennio antecedente alla proposizione della domanda, non rilevano ai fini dell'apertura della liquidazione ma unicamente ai fini della concessione del successivo beneficio della esdebitazione.



La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore (ad eccezione, ai sensi dell'art. 14 ter c. 6 l. 3/2012, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento). Non può quindi escludersi dalla liquidazione il veicolo [REDACTED] resta comunque salva la facoltà per il nominando liquidatore di chiedere l'autorizzazione a rinunciare alla liquidazione del detto bene ove essa risulti antieconomica e ciò in coerenza con i criteri di corretta gestione della procedura ricavabili dall'art. 104 ter c. 8 l fall.

Quanto ai redditi di lavoro dipendente, dalla dichiarazione fiscale Unico 2020 risulta che la ricorrente percepisca un reddito annuale, al netto delle imposte, di euro 17.000,00 circa (cui corrisponde una retribuzione mensile, su tredici mensilità, di circa euro 1.307,00 – e non 1.384,00 come allegato dalla ricorrente). Inoltre, il marito separato contribuisce al mantenimento del figlio corrispondendo la somma di euro 300,00 al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie.

Occorre determinare, ai fini di cui all'art. 14 ter, sesto comma, lett. b) l. 3/2012, le spese mensili per il sostentamento della ricorrente e del figlio. L'importo che la ricorrente chiede di poter trattenere mensilmente è di euro 1.430,00, con la precisazione tuttavia che di tale somma quella di euro 300,00 è costituita dal contributo di mantenimento in favore del figlio, che non ha una natura reddituale e non può avere altra destinazione che quella impressa dalla legge. Ai fini dell'art. 14 ter cit. è richiesta al giudice una valutazione sulla congruità delle spese di mantenimento indicate dalla ricorrente al solo fine di determinare la quota di reddito esclusa dalla liquidazione perché necessaria per il mantenimento. Sotto questo profilo non appaiono adeguatamente giustificate le spese per utenze e per tassa rifiuti: la ricorrente non abita nell'immobile di cui è comproprietaria e non ha documentato, né specificamente allegato nel ricorso, di contribuire alle spese per rifiuti e alle utenze dell'immobile in cui abita, di proprietà del compagno. Ebbene, riconosciuto un costo mensile forfetario per spese di telefonia mobile, tenendo conto del contributo di mantenimento ordinario versato dal padre in favore del figlio minore, appare congruo riservare alla ricorrente la somma mensile di euro 1.050,00. Ne consegue che dovrà rimanere estranea alla liquidazione quanto la ricorrente ritrarrà dalla sua attività lavorativa nella misura di € 1.050,00 al mese (al netto di imposte e oneri previdenziali) per dodici mensilità dovendo, viceversa, essere messa a disposizione della procedura la quota di reddito eccedente detto importo, oltre



la tredicesima mensilità. E' riservata al mantenimento del figlio, e quindi esclusa dalla liquidazione, l'importo versato dal genitore separato per il mantenimento del minore.

Va precisato, che va ribaltata la prospettazione contenuta nel ricorso (secondo cui la ricorrente offre ai creditori l'importo di euro 250 al mese, oltre la tredicesima). La liquidazione del patrimonio, a differenza delle altre procedure di sovraindebitamento con un più marcato connotato negoziale, prevede che tutto il patrimonio ed il reddito siano destinati ai creditori, ad eccezione di quanto occorrente per il mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare. Pertanto, fatto salvo l'importo riservato al debitore sopra indicato, la differenza reddituale (fisiologicamente variabile in positivo o in negativo) va destinata ai creditori.

Ricorrono i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione e provvedere ai sensi dell'art. 14-quinques, co. 2, con nomina del liquidatore in persona di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Deve essere disposto, ex art. 14 quinquies l. 3/2012, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuale sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

pqm

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di [REDACTED]

- a) nomina liquidatore la dott.ssa [REDACTED];
- b) dispone che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- c) dispone che la domanda, emendata dei dati personali dei familiari del debitore, e il presente decreto siano pubblicati sul sito [www.procedure.it](http://www.procedure.it);
- d) dispone che il presente decreto sia pubblicato una volta e nella sola parte dispositiva sul quotidiano "Il Tirreno";
- e) ordina la trascrizione del decreto, nei modi previsti dalla legge, a cura del liquidatore;
- f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- g) fissa in € 1.050,00 mensili (per 12 mensilità) l'ammontare del reddito da lavoro, al netto delle imposte, da ritenere estraneo al patrimonio oggetto di liquidazione ex art. 14-



ter. comma 6, lettera b) in quanto destinato al mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare:

h) dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi ai creditori ed al Giudice sulla attività liquidativa svolta;

i) dispone che la domanda, la relazione dell'OCC e il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori, a cura del liquidatore con le modalità di cui all'art.15, comma VII L.3/2012 .

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Pistoia, [REDACTED]

Il Giudice Delegato

Dott. [REDACTED]

